

# Regolamento di Disciplina

Caro Studente,

il presente regolamento che sottoponiamo alla tua scrupolosa attenzione, vuole essere – attraverso l'esplicitazione dei comportamenti non corretti e delle relative sanzioni disciplinari che ne conseguono - un mezzo per farti comprendere come quello che a volte può sembrarti uno scherzo tra amici possa in definitiva rivelarsi fonte di danno.

Sai bene, infatti, che i comportamenti scorretti incidono sul voto di condotta che viene riportato sulla scheda di valutazione, documento ufficiale che accompagna tutto il tuo percorso scolastico.

A te la lettura di questo prezioso documento che ci auguriamo possa esserti di guida per evitare spiacevoli conseguenze!

Il Dirigente Scolastico e i tuoi docenti

[ALLEGATO al Regolamento d'Istituto](#)

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI ALUNNI

### PREMESSA

Il presente Regolamento è redatto secondo le norme ed i criteri stabiliti dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, inteso a modificare ed integrare il precedente D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. Se dunque l'Istituzione Scolastica è al tempo stesso luogo di educazione e luogo di istruzione, il versante educativo è quello su cui ora poniamo la nostra attenzione in considerazione delle diverse criticità disciplinari che quotidianamente i docenti si trovano ad affrontare.

I comportamenti problematici evidenziati dagli alunni sono sempre più frequenti e richiedono una risposta forte dal punto di vista educativo: da un lato si può decidere di focalizzare l'attenzione sui comportamenti negativi del trasgressore, dall'altro può invece preferire di evidenziare i comportamenti positivi messi in atto da altri ragazzi.

In una comunità scolastica i comportamenti davvero non accettabili non dovrebbero essere molti; tutto il resto dovrebbe essere vissuto in un clima di ascolto reciproco, di dialogo, alla ricerca di strategie più adatte perché le trasgressioni meno significative perdano progressivamente di valore; cercare, quando è possibile, la corresponsabilità educativa della famiglia stabilendo accordi e percorsi.

## FONTI NORMATIVE

Procedimento: Legge n. 241/1990

Sanzioni e competenze:

- R.D. n. 1297/1928: artt. 412 e ss. (scuola primaria);
- D. Lgs. n.297/1994: art. 328 (delega la fonte regolamentare);
- D. Lgs. n. 297/1994: art. 5 (competenze);
- D.P.R. n. 249/98 e D.P.R. n. 235/2007;
- D.P.R. n. 275/1999: art. 14;
- Circolare MIUR 31.7.2008;
- Direttive n. 16/2007 (bullismo) e n. 104/2007 (videocellulari);
- D.M. n. 5/2009 abrogato (e C.M. n. 10/2009) (valutazione comportamento);
- D.P.R. n. 122/2009 (art 7: valutazione del comportamento).
- O. M. Nr. 3/2025 (art. 5: Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado)

## PRINCIPI

### **Art. 1 - Finalità educative dei premi e delle sanzioni**

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire.

I provvedimenti disciplinari hanno dunque finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Un sistema educativo si rivela tuttavia inefficace se focalizza le proprie attenzioni solo sul versante sanzionatorio, mentre offre un'opportunità di crescita concreta favorendo l'incremento degli atteggiamenti positivi che promuovono il benessere personale e interpersonale.

L'empatia, l'autocontrollo, la disponibilità verso gli altri, la comunicazione adeguata dei propri vissuti emotivi, il rispetto, sono tutte competenze sociali che consentono di instaurare e mantenere relazioni positive e soddisfacenti.

L'importanza della promozione di comportamenti positivi trova concreta attuazione anche attraverso delle segnalazioni, che verranno fatte sulla base di una graduatoria di merito su proposta dei Consigli di Classe (medie) e dei Consigli di Interclasse (primaria).

Criteri per l'assegnazione delle segnalazioni:

-essersi dimostrati accoglienti, disponibili e rispettosi nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale scolastico.

Saranno previste segnalazioni differenziate in base all'ordine di scuola. fermo restando che su decisione sovrana del

Consiglio di classe può essere fatta una segnalazione anche di tutta la classe anziché del singolo alunno.

Possono essere fatte segnalazioni anche per altri motivi a discrezione del Consiglio di classe, ad esempio contrasto al bullismo e cyberbullismo, disponibilità ad accogliere le proposte degli insegnanti... etc.

## **Art. 2 – Istruttoria, Contestazione degli addebiti e Contraddittorio**

a. La responsabilità disciplinare è personale.

b. Istruttoria. L'Istituzione Scolastica (di volta in volta rappresentata da diversi soggetti:

docente di classe, responsabile di sede, collaboratore del Dirigente Scolastico, Dirigente Scolastico) si attiverà per conoscere l'effettivo svolgersi dei fatti, durante una raccolta di informazioni, che dovrà essere debitamente verbalizzata.

c. Contestazione degli addebiti. L'eventuale contestazione della mancanza o del fatto illecito dovrà essere comunicata telefonicamente e per iscritto alla famiglia alla fine dell'istruttoria.

d. Contraddittorio. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

e. Le sanzioni disciplinari, previste nel successivo Art. 7 – Natura e classificazione delle sanzioni, dal numero S1 al numero S6, possono essere considerate interventi educativi di pertinenza del docente di classe e immediatamente applicabili in deroga ai precedenti commi del presente articolo.

## **Art. 3 – Gradualità della sanzione e alternativa all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica**

a. Le sanzioni sono proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità.

La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate.

b. Alla famiglia dell'alunno è offerta la possibilità di convertire le sanzioni sa S7 a S8 in attività a favore della comunità scolastica (es. aiuto ai collaboratori

scolastici nella pulizia degli spazi scolastici dopo l'intervallo e/o dopo il termine delle lezioni con la sorveglianza di un maggiorenne delegato per iscritto dalla

famiglia; riordino delle aule speciali; attività di studio/ricerca a favore della comunità scolastica su questioni particolari; preparazione di materiale da utilizzare nell'ambito del sostegno o dell'intercultura; impegno in un'attività socialmente utile anche se al di fuori della comunità scolastica, ...).

#### **Art. 4 – Tempestività dei richiami e delle sanzioni**

- a. Vedi art 2, comma e., per quanto attiene i richiami da S1 a S6.
- b. La sanzione sarà irrogata in modo tempestivo, per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia, e comunque nel rispetto della procedura indicata nell'art. 2.

#### **Art. 5 – Pertinenza della sanzione**

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola, ma esse devono essere espressamente collegate a fatti od eventi la cui gravità ha una ripercussione forte nell'ambiente scolastico.

#### **Art. 6 – Efficacia della sanzione**

- a. I provvedimenti di sospensione dall'attività scolastica incidono sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
- ~~b.~~ Anche la reiterazione delle mancanze potrà incidere sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
- c. In ogni caso, la sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.

#### **APPLICAZIONI**

#### **Art. 7 – Natura e classificazione delle sanzioni**

S0. Obbligo di risarcimento (multa) e/o riparazione del danno.

S1. Richiamo verbale.

S2. Riflessione individuale con il docente.

S3. Consegna da svolgere in classe.

S4. Consegna da svolgere a casa.

S5–Ammonizione scritta sul diario

S6. Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata anche sul diario firmata

dal docente e sottoscritta dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

S7. Allontanamento dalle lezioni o dall'intervallo fino a tre giorni.

S8. Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.

S9. Allontanamento oltre i quindici giorni.

S10. Allontanamento fino al termine delle lezioni <sup>(1)</sup>.

S11. Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

<sup>1</sup> La nota MIUR 31 luglio 2008, Prot. 3602/PO precisa che, in riferimento alla sanzione, l'allontanamento dello studente fino al termine delle lezioni non può comportare automaticamente il mancato raggiungimento del numero minimo di presenze necessarie alla validazione dell'Anno Scolastico.

Art. 8 – Corrispondenza mancanze – sanzioni

MANCANZA	SANZIONI				SANZIONI ALTERNATIVE ALLA SOSPENSIONE
	S0-S6	S6-S7	S7-S9	S8-S11	
<b>M0.</b> Disturbo durante le lezioni					
<b>M1.</b> Ritardi ripetuti o ripetute assenze non giustificate					
<b>M2.</b> Mancanza del libretto personale o materiale occorrente					
<b>M3.</b> Non rispetto o non esecuzione delle consegne a casa o a scuola					
<b>M4.</b> Omissione della trasmissione delle comunicazioni a casa.					
<b>M5.</b> Uscita o permanenza ingiustificata fuori dall’aula.					
<b>M6.</b> Uso durante la lezione di cellulari, giochi elettronici e oggetti non pertinenti con l’attività didattica.					Ritiro degli oggetti e restituzione alla famiglia da parte del Dirigente scolastico. Sospensione visite guidate e viaggi d’istruzione per tutto l’anno.
<b>M7.</b> Falsificazione di firme o del contenuto di comunicazioni.					Sistemazione libri della biblioteca; o/e pulizia aree esterne; Sospensione visite guidate e viaggi d’istruzione per tutto l’anno.
<b>M8.</b> Furti o danneggiamenti alle strutture, agli arredi e a ogni tipo di materiale o strumentazione della scuola, del personale e dei compagni.					Denuncia all’autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati. Allontanamento temporaneo dal gruppo classe.
<b>M9.</b> Introduzione all’interno della scuola di materiali e oggetti pericolosi.					Violazione della sicurezza e incolumità per sé e per gli altri. Allontanamento temporaneo dal gruppo classe.
<b>M10.</b> Giochi e comportamenti aggressivi e pericolosi, .....dovunque posti in essere.					Attività socialmente utili: sistemazione libri della biblioteca; pulizia aree esterne.
<b>M11.</b> Linguaggio volgare, irrispettoso e offensivo, nei confronti dei compagni e del personale della scuola, ...dovunque posti in essere.					Attività socialmente utili: sistemazione libri della biblioteca; pulizia aree esterne.
<b>M12.</b> (2) Violenze fisiche e psicologiche verso gli altri, ....dovunque poste in essere.					Denuncia all’autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati. Allontanamento temporaneo dal gruppo classe.
<b>M13.</b> Contraffazione di documenti ufficiali mediante falsificazione di firme dei docenti e dei genitori.					Attività socialmente utili: sistemazione libri della biblioteca; pulizia aree esterne.
<b>M14.</b> Uso improprio di nomi, numeri telefonici, indirizzi, notizie personali, foto e riproduzioni, in netta violazione della privacy. Divulgazione di queste notizie sui Social Network, .....dovunque posti in essere					Denuncia all’autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati. Allontanamento temporaneo dal gruppo classe.

<b>M15.</b> Ingiuria, offesa, presa in giro nei confronti del personale docente e non docente, reati perseguibili penalmente se lo studente ha 14 anni di età, ....dovunque posti in essere.					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
<b>M16.</b> Reati e compromissione dell'incolumità delle persone.					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
<b>M17.</b> Violenze reiterate, ....dovunque poste in essere.					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

<sup>2</sup> La nota MIUR più sopra citata così limita il campo d'applicazione della sanzione rispetto ai "reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ...)".

### Art. 9 – Soggetti competenti ad infliggere le sanzioni

	Docenti di classe	Consiglio di classe (3)	Consiglio di Istituto
S1 Richiamo verbale			
S 2 Riflessione personale			
S3 Consegna in classe			
S4 Consegna a casa			
S5 Nota nel diario			
S6 Nota nel registro di classe			
S7 Sospensione fino a tre giorni con frequenza.			
S8 Sospensione fino a 15 giorni.			
S9 Sospensione oltre i 15 giorni			
S10 Sospensione fino al termine delle lezioni			
S11 S10 + esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato del primo Ciclo.			



9.1 Il Consiglio di Classe, compresa la componente genitori, è convocato dal Dirigente Scolastico sulla base della mancanza rilevata o su richiesta della maggioranza dei docenti del Consiglio di Classe.

9.2. Il Consiglio d'Istituto viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe.

#### **Art. 10 – Modalità di irrogazione delle sanzioni**

10.1 Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che l'alunno possa esporre le proprie ragioni: verbalmente per le sanzioni da S1 a S7; verbalmente o per iscritto e in presenza dei genitori – quando possibile- per le restanti sanzioni.

10.2 Gli Organi Collegiali sanzionano senza la presenza dell'alunno e dei suoi genitori, ma dopo aver avuto notizia delle ragioni del primo e aver informati i secondi.

10.3 L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite guidate, viaggi d'istruzione e simili.

Si stabilisce che la non partecipazione alle suddette attività diviene automatica alla terza nota disciplinare personale riportata da un alunno nel corso dell'a.s.

10.4 Su proposta del Consiglio di Classe, può essere offerta all'alunno la possibilità di convertire l'allontanamento con attività in favore della comunità scolastica <sup>(4)</sup>.

<sup>3</sup> Si intende l'Organo Collegiale nella sua composizione allargata ai rappresentanti dei genitori, cfr. nota MIUR citata.

<sup>4</sup> La medesima nota esemplifica: attività di volontariato, di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, il riordino di cataloghi e archivi, la produzione di elaborati, .... "Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa" (ivi).

10.5 L'allontanamento dalle lezioni è comunicato per iscritto ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico, con l'indicazione delle motivazioni, delle modalità e delle date stabilite per la sanzione.

10.6 Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente, lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia; anche in orario

extrascolastico o durante le ricreazioni.

#### **Art. 11 – Ricorsi**

11.1 Contro le sanzioni disciplinari (di norma a partire da S7) è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione all'Organo di Garanzia costituito nell'Istituzione Scolastica.

11.2 L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

11.3 L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

#### **Art. 12 – L'Organo di Garanzia**

12.1 L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto da due docenti indicati dal Collegio dei Docenti, da due genitori indicati dal Consiglio d'Istituto e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

12.2 L'Organo di Garanzia resta in carica per due anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento.

## **REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA**

#### **Art. 1 – Finalità e compiti**

1 L'Organo di garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all'interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D.P.R. n. 294/1998, modificato dal D.P.R. N. 235/2007. Le sue funzioni sono:

- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi ed i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Podestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.

2 Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti.

#### **Art. 2 – Composizione**

1 L'Organo di Garanzia è nominato in seno al Consiglio d'Istituto ed è composto da:

- Dirigente Scolastico;
- due rappresentanti dei Genitori designati dal Consiglio d'Istituto tra i genitori membri del Consiglio d'Istituto;
- un rappresentante dei Docenti designato dal Collegio dei Docenti.

2 In caso di decadenza o incompatibilità (parentela o appartenenza come genitore o docente al Consiglio di Classe dell'alunno ricorrente), o/e in caso di temporanea impossibilità di uno dei due membri – Nota prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008 – vengono previsti n. 2 membri supplenti, rispettivamente n. 1 per la componente docenti e n. 1 per la componente genitori.

3 I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto.

4 La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato di volta in volta dal Dirigente Scolastico.

### **Art. 3 – Modalità e criteri di funzionamento**

1 La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente.

2 L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia con un solo giorno d'anticipo. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

3 Ciascuno dei componenti è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza e non può assumere individualmente nessuna iniziativa.

4 Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono adottate a maggioranza dei presenti. Non è ammessa l'astensione. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. In caso di parità prevale il voto del presidente.

### **Art. 4 – Ricorsi per le sanzioni disciplinari**

1 Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari che preveda la sospensione dalle lezioni può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G. in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti al fatto.

2 Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine di 15 gg dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno accolti.

3 Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.

4 L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.

**APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO CON DELIBERA N.51 DEL 25 NOVEMBRE 2025**